



## COMUNE DI TREVISO

SETTORE LL.PP. - INFRASTRUTTURE - SPORT  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - IMMOBILI  
UFFICIO MANUTENZIONI

Opera

**LAVORI DI RIFACIMENTO  
LUCERNARI E PAVIMENTAZIONI  
LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA**

Progetto

***ESECUTIVO***

Elaborato

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***  
***parte amministrativa***

Data

Novembre 2019

Progettista

*Geom. Stefano De Martin*  
*Geom. Davide Sartoretto*

Responsabile del Procedimento

*Arch. Antonio Amoroso*



## CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261  
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: [postacertificata@cert.comune.treviso.it](mailto:postacertificata@cert.comune.treviso.it)

Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport – Piazzale delle Istituzioni civ. 10 ed. D – Area Appiani

# LAVORI RIFACIMENTO LUCERNARI E PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(2019LPSMMS07)

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (A MISURA)

Contratto sotto soglia (Art.36 del dlgs. 50/2016)

| QUADRO ECONOMICO  |        |              |              |
|---|--------|--------------|--------------|
| LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI E<br>PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |        |              |              |
| Lavori  |        | € 679.000,00 |              |
| Oneri per la sicurezza  |        | € 15.000,00  |              |
| TOTALE LAVORI   |        | € 694.000,00 |              |
| ONERI A CARICO DELL'A.C.  |        |              |              |
| IVA   | 22,00% | € 152.680,00 |              |
| Tassa autorità  |        | € 375,00     |              |
| Oneri di progettazione incentivi  | 2,00%  | € 13.880,00  |              |
| Spese tecniche coord. sicurezza (inclusi oneri 4%)  |        | € 15.078,18  |              |
| IVA su spese tecniche (22%)   |        | € 3.317,20   |              |
| imprevisti ed arrotondamenti  |        | € 669,62     |              |
| TOTALE SOMME A.C.   |        | € 186.000,00 |              |
| TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI PROPOSTI  |        |              | € 880.000,00 |

*Il/i progettista/i*

*Geom. Stefano De Martin*

*Geom. Davide Sartoretto*

## Indice

### ***PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI***

#### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

- [Art. 1](#) – Oggetto dell'appalto.....
- [Art. 2](#) – Ammontare dell'appalto .....
- [Art. 3](#) – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto .....
- [Art. 4](#) – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....
- [Art. 5](#) – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

- [Art. 6](#) – Interpretazione del capitolato speciale d'appalto.....
- [Art. 7](#) – Documenti che fanno parte del contratto .....
- [Art. 8](#) – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....
- [Art. 9](#) – Fallimento dell'appaltatore
- [Art. 10](#) – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri.....
- [Art. 11](#) – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....
- [Art. 12](#) – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo.....

#### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

- [Art. 13](#) – Consegna e inizio dei lavori .....
- [Art. 14](#) – Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori .....
- [Art. 15](#) – Sospensioni e proroghe .....
- [Art. 16](#) – Penali in caso di ritardo – Clausola penale – (premio di accelerazione).....
- [Art. 17](#) – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....
- [Art. 18](#) – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....

#### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

- [Art. 19](#) – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore .....
- [Art. 20](#) – Pagamenti in acconto.....
- [Art. 21](#) – Pagamenti a saldo.....
- [Art. 22](#) – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....
- [Art. 23](#) – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....
- [Art. 24](#) – Revisione prezzi .....
- [Art. 25](#) – Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione .....

#### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

- [Art. 26](#) – Lavori a misura.....
- [Art. 27](#) – Lavoro a corpo.....
- [Art. 28](#) – Lavori in economia.....
- [Art. 29](#) – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....

#### **CAPO 6 - CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI**

- [Art. 30](#) – Cauzione provvisoria.....
- [Art. 31](#) – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie .....
- [Art. 32](#) – Riduzione delle garanzie .....
- [Art. 33](#) – Assicurazioni a carico dell'impresa .....

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- [Art. 34](#) – Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione – Diminuzione dei lavori  
[Art. 35](#) – Varianti per errori od omissioni progettuali .....  
[Art. 36](#) – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- [Art. 37](#) – Norme di sicurezza generali e particolari .....  
[Art. 38](#) – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro .....  
[Art. 39](#) – Piano di sicurezza e di coordinamento .....  
[Art. 40](#) – Piano operativo di sicurezza.....  
[Art. 41](#) – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- [Art. 42](#) – Subappalto .....  
[Art. 43](#) – Responsabilità in materia di subappalto.....  
[Art. 44](#) – Pagamento dei subappaltatori.....

## **CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO**

- [Art. 45](#) – Contenzioso.....  
[Art. 46](#) – Risoluzione del contratto.....  
[Art. 47](#)– Recesso dal contratto e valutazione del decimo.....

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

- [Art. 48](#) – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione.....  
[Art. 49](#)– Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....  
[Art. 50](#) – Presa in consegna anticipata.....

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

- [Art. 51](#)– Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore .....  
[Art. 52](#) – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....  
[Art. 53](#) – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....  
[Art. 54](#) – Proprietà degli oggetti trovati.....  
[Art. 55](#) – Custodia del cantiere .....  
[Art. 56](#) – Cartello di cantiere .....  
[Art. 57](#) – Danni .....  
[Art. 58](#) – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione .....  
[Art. 59](#) – Tutela dei lavoratori.....  
[Art. 60](#) – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori .....  
[Art. 61](#) – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.....  
[Art.62](#) - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa .....

## ***PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE***

## **QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA' DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE – REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E COMPONENTI – SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA' DI PROVE – ORDINE DA TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE LAVORAZIONI – (art. 43, comma 3, lett.B), D.P.R. 207/2010)**

## **TABELLE**

- Tabella A – Categoria/e .....

|  |  |
|--|--|
| Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili .....  |  |
| Tabella C – Cartello di cantiere .....   |  |
| Tabella D – Elementi principali della composizione dei lavori.....   |  |
| Tabella E – Incidenza del costo della manodopera   |  |
| Tabella F – Elenco delle attività imprenditoriali ritenute “sensibili” ai fini del Protocollo di legalità sottoscritto in data 9/1/2012..... |  |

## **NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI**

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (*Regolamento Generale*) per le parti applicabili;
- c) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*) per la parte ancora in vigore (cfr. art. 358 del Regolamento);
- d) Capitolato Speciale Tipo per l’appalto di lavori edilizi approvato dall’assemblea generale del consiglio dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
- e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f) Regolamento dei contratti del Comune di Treviso;
- g) vigente Codice della strada e regolamento di attuazione;
- h) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
- i) del decreto del Presidente della Repubblica 3 Luglio 2003, n.222 – Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109 (*DPR 222/2003*);
- j) e successive modifiche;
- k) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (*c.d. decreto sviluppo*);
- l) D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito in L. 98/2013.
- m) L. 80/2014-
- n) L. 11/2015 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe)  
Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32.

### **Definizioni:**

- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante é il Comune di Treviso: Amministrazione.

**PARTE PRIMA**  
**DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI**

**CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

*Art. 1 - Oggetto dell'appalto*

1. L'oggetto dell'appalto consiste essenzialmente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture, nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per la realizzazione dell' **“INTERVENTO DI RIFACIMENTO LUCERNARI E PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”**.
2. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.

**- I lavori di cui al presente progetto si svolgeranno presso il cimitero di S.Lazzaro in Treviso.**

I lavori previsti saranno in linea di massima i seguenti:

**a) Rifacimento di pavimentazioni e lucernari loculi presso il cimitero di S. Lazzaro:**

- demolizione di pavimenti in lastre di pietra naturale, di qualsiasi spessore, compresa la malta di allettamento e comprese le opere provvisorie di protezione;
- demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti, per uno spessore sino a 4 cm.;
- rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione.
- disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, asfalto colato o resina, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque inclinate;
- consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone prima del getto di massetto tradizionale;
- realizzazione di massetto, tipo rapido 15 gg con additivo accelerante per interno ed esterno, di spessore variabile (minimo spessore 5 cm) al fine di raggiungere le quote di progetto e fornire un piano di posa idoneo al tipo di pavimentazione previsto;
- fornitura e posa in opera impermeabilizzazione costituita da malta cementizia bicomponente elastica a rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic Turbo della MAPEI S.p.A.), data a due mani minimo, inclusa rete di rinforzo;

- fornitura e posa in opera di nastro in gomma per raccordi elastici di sistemi impermeabilizzanti, rivestito su entrambi i lati con tessuto non tessuto. I giunti saranno realizzati in corrispondenza dei raccordi tra giunti di ripresa del massetto, salti di quota dei piani di posa e a raccordo tra pareti verticali e piani di calpestio;
- fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo Chiampo Paglierino, spessore minimo cm 2, tagliate e bisellate a casellario e lucidate in stabilimento. Le lastre saranno tagliate controvena levigato al piano e bisellate sui quattro lati a vista;
- sigillatura dei giunti superiori a 6 mm con specifico sigillante siliconico neutro, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, resistente alla muffa per pietre e marmi ed in tinta con i rivestimenti lapidei;
- fornitura e posa in opera di lucernai calpestabili, di dimensioni pari a 105 cm x 161 cm circa;
- ripristino del lato interno di ciascun lucernario mediante restauro delle spallette intonacate, risanamento del ferro d'armo dove intaccato dalle infiltrazioni, ricostruzione intonaco, rasature e tinteggiature del soffitto del corridoio.

#### **b) Rifacimento di pavimentazioni in asfalto o ghiaio dei vialetti interni del cimitero di S. Lazzaro:**

1 – rifacimento dei vialetti nell'area facente parte del complesso monumentale del cimitero, ossia la parte più vecchia (vedi TRONCO 1, 2 e 3); questi vialetti non sono affiancati da alberature importanti di alto fusto e quindi sono i meno danneggiati; in questo caso si prevede quindi:

- la scarificazione di ampi tratti di asfalto esistente con recupero del materiale;
- la stesura di nuovo conglomerato bituminoso per manto di usura dello spessore medio di cm. 3,00 secondo opportune pendenze;
- verifica degli scarichi delle acque meteoriche e le relative pendenze, con realizzazione di eventuali lavori di adeguamento;

2 – rifacimento del viale principale rettilineo che parte dall'accesso carraio di via Pindemonte fino al monumento dei caduti della 2<sup>a</sup> guerra mondiale; questo segmento, più un'ampia zona del viale parallelo che costeggia i blocchi dei loculi che costituiscono i comparti posti verso il comune di Dosson, a ridosso del confine Est del cimitero, sono certamente i più danneggiati a causa dall'azione dell'apparato radicale superficiale dei grossi pini posti su un lato di ciascun viale; in questo caso si prevede quindi:

- la scarificazione superficiale del manto asfaltato al fine di livellare le superfici ed eliminare i dossi creati dalla spinta delle radici;
- la demolizione a mano e/o con ausilio di idonei mezzi, della fascia di asfalto a ridosso della zona alberata, per uno spessore medio di cm. 10 ed una larghezza di circa mt. 1,00, al fine di poter consentire alle radici di trovare uno sfogo al limite della pavimentazione stradale; detto cassonetto verrà successivamente riempito con materiale misto granulare stabilizzato (sarone);
- la stesura di conglomerato bituminoso (BYNDER) per strato di collegamento, confezionato a caldo e posto in opera secondo pendenze, anche con eventuale spessore variabile al fine di raggiungere particolari configurazioni della sezione stradale;
- la stesura di nuovo conglomerato bituminoso per manto di usura dello spessore medio di cm. 3,00 secondo opportune pendenze.

Nel contesto dell'intervento tipo 2, è prevista anche la realizzazione di lavori di adeguamento/ rifacimento delle linee di raccolta delle acque meteoriche, in particolare:

- nel tratto che va da dal cancello di accesso da via Pindemonte, fino alle edicole private circa a metà del viale, è previsto l'adeguamento dei pozzetti di raccordo con la sostituzione degli stessi, nonché dei chiusini con altrettante caditoie in ghisa carrabile, inclusa la sostituzione di brevi tratti di tubazione di raccordo;
- nel tratto prospiciente le suddette edicole, è prevista invece la realizzazione di una nuova linea di tubazione interrata in PVC del diametro mm. 200, corrente parallela alla strada, completa di innesto alla canalizzazione interrata esistente in calcestruzzo che convoglia successivamente le acque meteoriche nel canale "Foin"; detta tubazione di scarico sarà intercettata ogni 10 metri circa da pozzetti di raccordo e di convogliamento delle acque meteoriche completi di caditoia in ghisa carrabile.

#### **c) Rifacimento della copertura della celletta mortuaria di S.Lazzaro**

- sostituzione completa del manto di copertura attualmente misto, con nuovo manto in tegole portoghesi tinta lavagna al fine di mantenere la caratteristica costruttiva della copertura;



- asporto della guaina e smaltimento a discarica in conformità alla normativa vigente;
- asporto del tavellonato e sostituzione con un doppio tavolato incrociato dello spessore complessivo di cm. 4,50;
- installazione di pannello o materassino termocoibente ad alta densità secondo occorrenza, dello spessore cm. 6 completo di guaina impermeabile;
- integrazione delle lattonerie comprendenti nuove converse e compluvi, nonché manutenzione delle lattonerie da conservare;
- revisione/sostituzione di travature lignee portanti ammalorate, compresi ancoraggi, idonei fissaggi, innesti alle travature esistenti da conservare o alle murature;
- demolizione e rifacimento del controsoffitto interno in cartongesso.

5. Il presente contratto è stipulato **a misura**.

Nel presente contratto sono presenti le seguenti lavorazioni:

Lavorazioni e forniture a misura.

6. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

#### *Art. 2 - Ammontare dell'appalto*

1. L'importo delle prestazioni oggetto dell'appalto è stimato in €. **694.000,00**, così suddivisi:

|              | Importi in Euro       | Colonna (a)                     | Colonna (b)            | Colonna (c)           | Colonna (a+b+c)          |
|--------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|              |                       | Importo lavorazioni e forniture | Costi della manodopera | Costi della sicurezza | TOTALE LAVORI IN APPALTO |
| <b>1</b>     | <b>A misura</b>       | € 427.770,00                    | € 251.230,00           | € 15.000,00           | € 694.000,00             |
| <b>2</b>     | <b>A corpo</b>        | € -                             | € -                    | € -                   | € -                      |
| <b>3</b>     | <b>In economia</b>    | € -                             | € -                    | € -                   | € -                      |
| <b>1+2+3</b> | <b>IMPORTI TOTALI</b> |                                 |                        |                       | € <b>694.000,00</b>      |

2. Il valore del costo del personale al netto delle spese generali e dell'utile d'impresa indicato nella colonna b) è stato determinato in modo parametrico secondo i conteggi indicati nell'allegata tabella "F", al fine di ottemperare a quanto disposto all'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.
3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numeri 1 e 2, aumentato dell'importo dei costi della manodopera definito al comma 1, colonna b) e dei costi della sicurezza definito al comma 1, colonna c), non oggetto di contrattazione ai sensi dell'articolo 26, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché dell'importo delle lavorazioni e forniture in economia di cui al comma 1, colonna a), numero 3, anch'esso non soggetto a ribasso.
4. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara **si intende unico e offerto e applicato a tutti i prezzi dell'elenco prezzi unitari facente parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto, con esclusione dei prezzi relativi agli oneri di sicurezza.**
5. L'Appalto si concluderà al termine delle lavorazioni previste in progetto.

#### *Art. 3 - Contratto - Modalità di stipulazione del contratto*

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 43, comma 7 e 179 del regolamento generale.



2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, previsto a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, anche per la parte di lavorazioni e forniture previste in economia di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente C.S.A.
4. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.222 del 2003, ovvero del punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
5. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

**Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

1. I lavori rientrano nella categoria **“OG1” “Edifici civile e industriali ” classifica III”**
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:
  - a) Categoria prevalente **“OG1”**, importo **572.714,90** di cui **€ 12.378,56** di oneri per la sicurezza, classifica III;
  - b) Parti di lavoro scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili o eseguibili in cottimo, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, diverse dalla prevalente di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, ovvero, anche se non raggiungono tale percentuale, di importo superiore a 150.000,00).  
 categoria **“OG3”**, importo **121.285,10** di cui **€ 2.621,44** di oneri per la sicurezza, classifica I;  
 categoria **“O.....”**, importo ..... classifica .....;  
 Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.  
 Possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una o più delle predette categorie deve obbligatoriamente subappaltare i relativi lavori ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria.
  - c) Parti di lavori scorporabili per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, diversi dalla categoria prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori  
 categoria **“O.....”**, importo ..... classifica .....;  
 categoria **“O.....”**, importo ..... classifica .....;  
 Per tali lavori, si può utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo.

Possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, i lavori in parola dovranno essere realizzati dall'impresa del raggruppamento in possesso dei requisiti necessari. Qualora invece l'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, non possieda tutti i requisiti per una o più delle predette categorie può subappaltare i lavori relativi con i limiti dettati dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32, in deroga all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 (in misura non superiore al 40%). I restanti lavori per la misura minima del 60% devono essere eseguiti dall'appaltatore sia esso impresa singola o raggruppamento, pertanto lo stesso deve essere in possesso delle relative attestazioni nella misura minima del 60%.

- d) Parti di lavori scorporabili appartenenti a categorie specializzate per le quali non è prevista la “qualificazione obbligatoria:

categoria “O.....”, importo ..... classifica .....

categoria “O.....”, importo ..... classifica .....

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.

Possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione necessari.

- e) Parti di lavoro scorporabili di importo superiore al 10% dell'importo base dell'appalto ma inferiore a 150.000,00 euro:

categoria “O.....”, importo ..... classifica .....

categoria “O.....”, importo ..... classifica .....

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.

Possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010.

- f) Parti di lavoro scorporabili di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e ed inferiori a 150.000 euro per le quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi una speciale qualificazione (ad esempio, quelli di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, ed altre regolate da speciale normativa)

categoria “O...”, importo ..... classifica ...;

categoria “O...”, importo ..... classifica ...;

Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale.

Possono essere realizzati dall'appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. La qualificazione nella categoria prevalente è requisito sufficiente per l'esecuzione diretta delle predette lavorazioni solo se il concorrente è in possesso dell'abilitazione necessarie all'esecuzione dei lavori.

3. Le lavorazioni sopra indicate possono essere eseguite direttamente e/o subappaltate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della legge n. 80/2014.

4. Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificate ai sensi del DPR 207/2010, e s.m.i..
5. **In ogni caso, ai sensi della Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32, in deroga all’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016, il subappalto è limitato con riferimento a tutte le lavorazioni sopra descritte (prevalente e scorporabili) al 40% dell’importo complessivo del contratto.**

***Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili***

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, del regolamento generale ed all’art. 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata quale parte integrale e sostanziale.

## CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### *Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto*

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

### *Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto*

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, il presente capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari e, ancorché non materialmente allegati,
  - a) il capitolato generale
  - b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, capitolati tecnici, ecc.;
  - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e del Capo II del DPR 222/2003, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008;
  - d) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008 ovvero all'articolo 6 del D.P.R. n.222 del 2003;
  - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
  - f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.

### *Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia statali che della Regione del Veneto, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con apposito verbale sottoscritto congiuntamente con il Responsabile del Procedimento l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

4. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, senza espressa autorizzazione della stessa.
5. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dai Prefetti della Regione Veneto, dai Presidenti di Regione, Unione delle Province e dell'ANCI Veneto e ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18/11/2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
6. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato "E" del presente capitolato. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### ***Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore***

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale del procedimento di cui all'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

#### ***Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri***

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

***Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione***

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi della parte VI – TITOLO I del D. Lgs. n. 50/2016..
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. ]
10. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano anche gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

***Art. 12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo***

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.

I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono dedotti dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata, redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.

2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ovvero dell'articolo 7 del D.P.R. n. 222 del 2003, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. Il computo metrico – estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, del Regolamento Generale, i corrispondenti prezzi dell'elenco di cui al precedente comma 1 ed aggiungendovi i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così i lavori a misura a base d'appalto.



### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### ***Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori***

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.
2. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:
  - a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
  - b. le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
  - c. la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
  - d. le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d'urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
3. Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della stazione appaltante, avere il diritto ad un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
5. Nel caso di rifiuto dell'istanza di recesso e di tardiva consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
6. In ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
7. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore ha diritto ai compensi e agli indennizzi sopra indicati con riferimento alla consegna dei lavori in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante.
8. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, decorre inutilmente il termine per il compimento dei lavori.
9. Infine, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei

- materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, si sospende la consegna e la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
10. E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32 comma 8a del D. Lgs. N. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall'appaltatore e dal responsabile del procedimento il verbale di cui all'articolo 8, comma 2, del presente CSA.
  11. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisoriale secondo le modalità stabilite dall'art. 32 comma 8a del D. Lgs. N. 50/2016.
  12. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
  13. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d'indisponibilità, si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale..
  14. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
  15. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
  16. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al comma 13. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
  17. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di cui al presente articolo, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, copia del Piano di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, come previsto all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.

#### *Art. 14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori*

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **180 (centottanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.

#### *Art. 15 - Sospensioni e proroghe*

1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale d'appalto.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera in cantiere al momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 4 dell'art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, neanche attraverso l'accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione per cause diverse da quelle stabilite dall'art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016 e dai commi 1 e 2 del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Il danno è quantificato ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
8. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
9. Per le proroghe si applica l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.
10. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

### ***Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale***

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata la penale nell'ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale con le seguenti modalità: Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D. Lgs. N. 50/2015
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. Le penali di cui al presente articolo saranno definitivamente accertate e applicate dal responsabile del procedimento, sulla base delle informazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 46.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre che l'Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all'Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, previsto all'art. 51 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 50,00 (Euro cinquanta/00) giornaliera che verrà aumentata a euro 100,00 (Euro cento/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
11. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della

- penale; su tale istanza si pronuncerà l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
12. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell'Amministrazione, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
  13. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 46. Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dall'Amministrazione ai sensi del comma 12, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'articolo 46.

#### ***Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma***

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispose e consegna alla direzione lavori ed all'Amministrazione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'Amministrazione;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall'Amministrazione, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall'Amministrazione al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.



**Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal capitolato speciale d'appalto;
  - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

## CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

### *Art. 19 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore*

1. Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, è prevista la corresponsione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### *Art. 20 - Pagamenti in acconto*

1. La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
2. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo **non inferiore ad Euro 120.000,00 ( Euro centovantimila)** rispetto all'importo contrattuale.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Non appena raggiunto l'importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma 3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, trasmettendoli tempestivamente all'Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e trasmette all'Amministrazione, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
6. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo dall'importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4



8. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
9. Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato alla acquisizione da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore e dei subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.
10. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 31, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

#### ***Art. 21 - Pagamenti a saldo***

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le modalità dell'art. 200 del regolamento generale. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni con le modalità di cui all'art. 201 del regolamento generale; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata su presentazione di fattura entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
  - presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. N. 50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
  - acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull'importo netto dei lavori, pari allo 0,50 per cento dei lavori, prevista dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).

***Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto***

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 20 , per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.
2. Attesa la particolare natura dell'opera e la essenzialità dei termini per l'ultimazione della stessa, non è mai consentito all'appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte dell'Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate d'acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, promuovere il giudizio presso l'autorità giudiziaria competente, per la risoluzione del contratto.

***Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo***

1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute, spettano all'appaltatore gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.

***Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi***

1. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Trova comunque applicazione l'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D. Lgs. N. 50/2016

***Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione***

1. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. La cessione dei crediti è consentita secondo le disposizioni di cui alla legge 21/02/1991, n. 52, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e
3. E' consentita la modifica del soggetto contraente nei casi e alle condizioni indicati all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 del D. Lgs. N. 50/2016.

## **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### ***Art. 26 - Lavori a misura***

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di contabilità e dal relativo sommario l'effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il corrispondente prezzo unitario.
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura, sono misurati e valutati secondo le specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nell'enunciazione delle singole voci, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto.
6. La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell'elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
7. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
8. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza.
9. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

### ***Art. 27 - Lavori a corpo***

1. La valutazione di eventuali lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo della parte a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie

integrazioni al progetto, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta medesima; pertanto l'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali relativi all'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l'esecuzione del lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.

4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. a norma dell'art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall'Amministrazione, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa;. lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
8. La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

#### ***Art. 28 - Lavori in economia***

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento Generale. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del Regolamento generale.
2. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell'articolo 24 del presente Capitolato.
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

#### ***Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera***

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

## **CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI**

### ***Art. 30 - Cauzione provvisoria***

1. L'Amministrazione richiede una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo complessivo a base d'appalto, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, da prestare al momento della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell'offerta.
2. Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

### ***Art. 31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie***

1. Come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.
4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016, ed è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di contratto.
9. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia, qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
10. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l'art. 103, comma 10, del D. Lgs. N. 50/2016.

#### ***Art. 32 – Riduzione delle garanzie***

1. Il valore della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 è ridotto ai sensi del e con la modalità previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Alla garanzia definitiva di cui all'art. 31 si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016.

#### ***Art. 33 - Assicurazioni a carico dell'impresa***

1. Come previsto dall'articolo 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. **L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di contratto, a cui andranno aggiunti euro 300.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed euro 150.000,00 per danni da demolizione e sgombero.**
3. **La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari a euro 1.000.000,00.**
4. E' previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori : l'appaltatore dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.



## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### ***Art. 34 - Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione Diminuzione dei lavori***

1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e, in nessun caso, egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell'esecuzione dell'appalto variazioni o addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, per le ipotesi previste dall'articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e con l'osservanza delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti in esso stabiliti.
3. Le varianti in diminuzione migliorative, proposte dall'appaltatore potranno essere valutate e fatte proprie dalla stazione appaltante, purché tale modifica non alteri la natura del contratto.
4. Ai sensi del punto 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d'opera di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ovvero nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del D.P.R. n.222 del 2003. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante ed individuano la parte dell'importo da non assoggettare a ribasso.
5. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma 2 dell'articolo 39 del presente C.S.A. e le stesse sono regolamentate dall'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.
6. In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo è contenuto entro il quinto d'obbligo è prevista la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d'obbligo è stipulato, con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.
7. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### ***Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali***

1. In caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, non è necessario indire una nuova procedura di gara qualora il valore della modifica sia inferiore al 15% dell'importo iniziale del contratto. La modifica non può comunque alterare la natura complessiva del contratto.
3. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino alla concorrenza dei quattro quinti dell'importo del contratto originario.

### ***Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi***

1. Le eventuali variazioni quantitative delle lavorazioni e delle forniture sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall'appaltatore la direzione lavori, su indicazione dell'Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di servizio, ad imporli all'appaltatore ed ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.
3. Se l'appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.



4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l'applicazione dei corrispondenti prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dal punto 4.1.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 ovvero comma 3 dell'articolo 7 del D.P.R. n.222 del 2003. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### ***Art. 37 - Norme di sicurezza generali e particolari***

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
3. L'accertamento di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. In particolar modo, l'appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria e prevista dal citato decreto.

### ***Art. 38 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro***

1. L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall'Amministrazione appaltante, e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 ,2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in cantiere.

### ***Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.P.R. n.222 del 2003.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

### ***Art. 40 – Piano operativo di sicurezza***

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed all'Amministrazione, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto. Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 222/2003, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e di cui al Capo II del D.P.R. n. 222/2003.

3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed all'Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 .

***Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza***

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati XIII e XXVII del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, a quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
2. L'appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa all'indicazione del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### ***Art. 42 - Subappalto***

1. E' ammesso il subappalto nei limiti previsti dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32, in deroga all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016 e secondo le disposizioni di cui al sopra citato all'art. 105. Nell'articolo 4 del presente Capitolato e alla tabella "A" allegata al presente Capitolato sono indicate le categorie per le quali è ammesso il subappalto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle condizioni indicate all'articolo 105 sopra citato. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza provvedimento, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell'importo del contratto principale il termine è ridotto a 15 giorni.
3. Alla richiesta di subappalto, l'appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento (col subappaltatore) a norma dell'art. 2359 del codice civile; il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Al fine dell'autorizzazione è richiesta anche lo schema del contratto di subappalto.
4. Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione dei lavori subappaltati, l'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto.
5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
7. L'appaltatore deve comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai subappalti, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in modo diretto o indiretto nella realizzazione dell'opera, con riguardo alle forniture ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato "F" al presente Capitolato Speciale, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
9. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.
11. Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
12. L'appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all'allegato XVII del citato decreto.
13. L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di legalità" recepito dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale 334 del 18.11.2015, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del contratto di subappalto o la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs 6.9.2011, n. 159. L'Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

14. L'Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
15. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al sub contratto.

#### ***Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto***

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e l'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l'Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

#### ***Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori***

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore, o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. La comunicazione dovrà essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione dell'emissione del certificato di pagamento.
3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
4. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore e in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute dai pagamenti).

**CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO,  
RECESSO**

***Art. 45 - Contenzioso***

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra l'Amministrazione e l'Appaltatore si applicheranno gli art. 204 e seguenti del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.
3. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
4. Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
5. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016;
6. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, secondo quanto previsto dall'art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016.
7. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D. Lgs. N. 50/2016 possono essere deferite ad arbitri a norma degli art. 209 e 210.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

***Art. 46 - Risoluzione del contratto***

1. L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 (modifiche sostanziali del contratto art. 106, incapacità a contrarre, violazione dei trattati).
2. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto qualora si verificasse una delle fattispecie previste dall'art.108 comma 2 (decadenza della qualificazione, disposizioni antimafia).
3. Qualora il Direttore dei Lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si avvia la procedura di cui al comma 3 dell'art. 108 per la risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore il direttore dei Lavori assegna un termine non inferiore ai 10 giorni (salvo urgenze) entro cui l'appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto questo termine, qualora l'inadempimento permanga la Stazione Appaltante risolve il contratto.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d'urgenza, comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, l'Amministrazione può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria, con le modalità stabilite dall'art. 93 pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

***Art. 47– Recesso dal contratto e valutazione del decimo***

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso, si fa riferimento all'art. 109 del D. Lgs. N. 50/2016.



## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### ***Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione***

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 199 del Regolamento generale, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Ai sensi del 2° comma del medesimo art. 199, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 l'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. 6. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

### ***Art. 49 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione***

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo II, del Regolamento Generale e dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 102 del D. Lgs. N. 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e trasmesso tempestivamente alla Amministrazione. Quest'ultima approva il C.R.E. entro i successivi due mesi.
4. Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità ed i contenuti di cui all'art. 237 del Regolamento Generale. Al certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 229, comma 3, 234, commi 2,3,4, e 235 del citato Regolamento Generale.

### ***Art. 50 - Presa in consegna anticipata***

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Generale, redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall'Amministrazione e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.
5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

6. Qualora l'Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

## CAPO 12 - NORME FINALI

### *Art. 51 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore*

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore:
  - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;
  - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le spese per le vie d'accesso al cantiere;
  - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
  - g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
  - j) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 ovvero all'articolo 7 del D.P.R. n.222 del 2003, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;
  - k) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.
2. L'appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure dell'ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:
  - copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
  - copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
  - copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
  - originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
4. L'appaltatore è inoltre tenuto:
  - a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
  - b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome,

dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell'autorizzazione della stazione appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche l'indicazione del committente. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.

5. Sono a carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento) e a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":
- a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
  - b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
  - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
  - g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
  - i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- j) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione;
- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- u) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;

- v) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisoriale;
- w) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
- 6 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell'Amministrazione.
- 7 Inoltre, l'appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
- 8 L'appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
- a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all'art.154 del Regolamento Generale;
  - b) il nominativo del "Direttore Tecnico Responsabile di cantiere";
  - c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dall'Amministrazione appaltante e comunque prima della consegna dei lavori;
  - d) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
  - e) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori;
  - f) comunica alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
  - g) L'appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori
- 9 L'Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presente presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs 6.12.2011 n. 159.
- 10 Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
- 11 I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ( allegato C al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7.9.2015 recepito con D.G.C. n. 334 del 18.11.2015).



- 12 L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.  
Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente art. 34 (varianti on corso d'opera).
- 13 L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito entro 15 (quindici) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.
- 14 Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
- 15 L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
- 16 Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
- 17 L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
- 18 In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'art. 16 del presente capitolato.
- 19 In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento delle presente obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito.

#### ***Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore***

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
    - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
    - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
    - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
    - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
    - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
  - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e visto dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
  - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro

esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

4. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se obbligatorie, quelle di cui all'articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

#### ***Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione***

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo all'interno del confine comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo riutilizzabili l'appaltatore ha l'onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi, intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di discarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena responsabilità dell'appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.
4. Per quanto attiene i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si farà riferimento alla vigente normativa ed in particolare al D. Lgs 152/2006, al D.M. 161/2012 e agli artt. 41 e 41 bis, commi da 1 a 5, della legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del DL 19/6/2013, n. 69 tanto per la loro qualificazione come terre e rocce da scavo, quanto per gli adempimenti conseguenti, utilizzando ove necessario la specifica modulistica predisposta dalla Regione del Veneto.

#### ***Art. 54 – Proprietà degli oggetti trovati***

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del Capitolato Generale.

#### ***Art. 55 – Custodia del cantiere***

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

#### ***Art. 56 – Cartello di cantiere***

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel cartello di cantiere l'appaltatore dovrà indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105 comma 15 del D. Lgs. N. 50/2016.
3. Il cartello di cantiere non è soggetto ad altre autorizzazioni oltre a quella della Direzione dei Lavori e non è soggetto al pagamento delle imposte per la pubblicità, a prescindere dalla sua dimensione.

### ***Art. 57 – Danni***

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:
  1. tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
  2. l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente C.S.A.. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
  - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
  - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
  - c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
  - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
  - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

### ***Art. 58 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione***

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. In merito all'accettazione dei materiali si applicano i seguenti principi:
  - a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
  - b) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
  - c) l'appaltatore potrà mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori;
  - d) l'accettazione "definitiva" dei materiali e dei componenti potrà avvenire solo dopo la loro posa in opera;
  - e) non assume rilevanza l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle previste dal progetto; non assume rilevanza neppure l'esecuzione di una lavorazione più accurata di quanto previsto;
  - f) il prezzo dei materiali potrà essere ridotto nel caso il direttore dei lavori, per ragioni di necessità o convenienza, abbia autorizzato l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle

- dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero abbia autorizzato una lavorazione di minor pregio, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo;
- g) il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal presente capitolato finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore;
  - h) il direttore può procedere all'individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni; il direttore dei lavori può verificare l'eventuale maggiore onerosità subita dall'esecutore per l'acquisto dei materiali da costruzione.
8. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell'articolo 232 del Regolamento Generale.
  9. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
  10. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
  11. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione nel caso di colpa dell'appaltatore.

#### ***Art. 59 – Tutela dei lavoratori***

1. L'appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016. L'appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidetta da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori.
2. Nel caso dal DURC risultasse un'inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi) si applicherà quanto disposto dagli art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016. Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
3. L'Appaltatore deve munire il personale occupato d'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i

lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all'Appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

#### ***Art. 60 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori***

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

#### ***Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.***

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa

#### ***Art. 62 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente contratto sarà risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d'imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.



5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

| TABELLA «A»   |   | “CATEGORIA/E”  |            |   |                                       |  |                               |
|---|---|--|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Lavori di   |   |  |            |   |                                       |  |                               |
|   | <b>LAVORI RIFACIMENTO<br/>LUCERNARI E<br/>PAVIMENTAZIONI LOCULI<br/>CIMITERO DI S. LAZZARO<br/>E INTERVENTI DI<br/>MANUTENZIONE<br/>STRAORDINARIA</b> | <i>Categoria ex allegato A<br/>d.P.R. n. 34 del 2000 Ai<br/>soli fini del rilascio del<br/>certificato di esecuzione<br/>dei lavori, essi si<br/>intendono appartenenti<br/>alla</i> |            | <i>Lavorazioni e<br/>forniture EURO</i> | <i>costi della<br/>sicurezza EURO</i> | <i>Totale con oneri<br/>della sicurezza<br/>EURO</i> | <i>Incidenza % manodopera</i> |
| 1   | <i>Opere edili in genere</i>  | <i>“Prevalente”</i>  | <i>OG1</i> | <i>€ 560.336,34</i>                     | <i>€ 12.378,56</i>                    | <i>€ 572.714,90</i>                                  | <i>37,0%</i>                  |
| <p>Ai sensi della Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32, in deroga all'art.105 del D.Lgs. N. 50/2016, i lavori sopra descritti, sono subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.</p>   |   |  |            |   |                                       |  |                               |
| <i>Le seguenti parti dei lavori in oggetto sono scorporabili e subappaltabili</i>   |   |  |            |   |                                       |  |                               |
| 1   | <i>Rifacimento viali asfaltati e fognature</i>  | <i>Scorporabile subappaltabile</i>   | <i>OG3</i> | <i>€ 118.663,66</i>                     | <i>€ 2.621,44</i>                     | <i>€ 121.285,10</i>                                  | <i>37,0%</i>                  |
| <p>Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 lett. b, del capitolato speciale, le parti di lavori sopra descritti possono, esse affidati in subappalto ad imprese in possesso dei requisiti necessari.</p>  |   |  |            |   |                                       |  |                               |
| <p>In ogni caso, ai sensi della Legge n. 55 del 14/06/2019 – conversione del D.L. 18/04/19 n. 32, in deroga all'art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016, il subappalto è limitato con riferimento a tutte le lavorazioni sopra descritte (prevalente e scorporabili) al 40% dell'importo complessivo del contratto.</p> |   |  |            |   |                                       |  |                               |
|   | <b>TOTALE<br/>COMPLESSIVO DEI<br/>LAVORI</b>  |  |            | <b>€ 679.000,00</b>                     | <b>€ 15.000,00</b>                    | <b>€ 694.000,00</b>                                  |                               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>TABELLA «B»</b> | <b>PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI<br/>ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5</b> |
|--------------------|---|



|             |     | <i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>                                      | <i>Euro</i>         | <i>In %</i> |
|-------------|-----|---|---------------------|-------------|
| <b>1</b>    |     | <b>Lavorazioni e forniture a misura</b>   |                     |             |
| <b>1.01</b> | OG1 | Opere edili in genere, opere murarie e lavori di completamento  | € 560.336,34        | 82,52%      |
| <b>1.02</b> | OG3 | Rifacimento viali asfaltati e fognature   | € 118.663,66        | 17,48%      |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     | <i>Parte 1 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA</i>  | <b>€ 679.000,00</b> | 100,00%     |
| <b>2</b>    |     | <b>Lavorazioni e forniture a corpo</b>  |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     | <i>Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO</i>   |                     |             |
| <b>3</b>    |     | <b>Lavorazioni e forniture in economia</b>  |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     | <i>Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE IN ECONOMIA</i>   |                     |             |
| <b>a)</b>   |     | Totale importo lavorazioni e forniture (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)<br>(Parti 1 + 2 + 3) | <b>€ 679.000,00</b> |             |
|             |     |   |                     |             |
| <b>4</b>    |     | Costi della sicurezza a misura  | € 15.000,00         |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     | <i>MISURA</i>   |                     |             |
| <b>5</b>    |     | Costi della sicurezza a corpo   |                     |             |
|             |     |   |                     |             |
|             |     | <i>Parte 5 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO</i>   |                     |             |
| <b>b)</b>   |     | Totale costi della sicurezza (Parti 4+5)  | <b>€ 15.000,00</b>  |             |
|             |     | <b>TOTALE LAVORI DA APPALTARE [somma di a) + b) ]</b>   | <b>€ 694.000,00</b> |             |

## CARTELLO TIPO

200

filetto rosso da 3 cm

verde inglese scuro



## CITTA' DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261  
 Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

**LAVORI RIFACIMENTO LUCERNARI E**  
**PAVIMENTAZIONI LOCULI CIMITERO DI S. LAZZARO E**  
**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Rosso

Progetto esecutivo approvato con delibera: \_\_\_\_\_

PROGETTAZIONE:

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

- Direttore dei lavori:
- Direttore/i operativo/i:

Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008:

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Geom. Stefano De Martin

Geom. Stefano De Martin

Geom. Davide Sartoretto

Arch. Antonio Amoroso

Ing. Giovanni Antonio Albertin

Ing. Giovanni Antonio Albertin

Durata stimata in uomini x giorni: \_\_\_\_\_ Notifica preliminare in data: \_\_\_\_\_

Responsabile unico del procedimento:

Dirigente del Settore:

Ing. Antonio Amoroso

Ing. Roberta Spigariol

IMPORTO DEL PROGETTO:

€ 880.000,00

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO:

€ 694.000,00

DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA:

€ 15.000,00

IMPORTO DEL CONTRATTO:

€

Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di Euro \_\_\_\_\_ pari al ribasso del \_\_\_\_ %

Contratto del \_\_\_\_\_, n° di rep. \_\_\_\_\_

Impresa/e esecutrice/i: \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori dell\_ categori \_\_\_\_\_ classifica \_\_\_\_\_

direttore tecnico del cantiere:

Intervento finanziato con fondi dell'ente appaltante

inizio dei lavori \_\_\_\_\_

tempo utile \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale

telefono: 0422 658473 fax: 0422 658477 http://www.\_\_\_\_\_.it E-mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.it

|  |      |   |
|--|------|---|
| 1.a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a misura (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza)    |      | 679.000,00  |
|  | €    |   |
| 1.b Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture in economia (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza) |      |   |
|  | €    |   |
| 1.c Costi della sicurezza  |      | 15.000,00   |
|  | €    |   |
| 1 Importo della procedura d'affidamento (1.a+1.b+1.c)  |      | 694.000,00  |
|  | €    |   |
| 2.a Ribasso offerto in percentuale   |      |   |
| <b>3 Importo del contratto</b>   |      |   |
|  | €    |   |
| 4 Cauzione definitiva base (3 x 10%)   | 10 % | €   |
| 5 Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10%)   | %    | €   |
| 6 Cauzione definitiva finale (4 + 5)   | %    | €   |
| 7 Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)  | %    | €   |
| 8 Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in materia di tutela e trattamento dei lavoratori                   | %    | €   |
| 9 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza                          | %    | €   |
| 10 Importo netto stato d'avanzamento   |      | Per SAL non inferiori ad Euro 100.000,00  |
| 11 Tempo utile per l'esecuzione dei lavori   |      | 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi   |
| 12 Penale  |      | ‰   |
| 13 Importo assicurazioni ( danni ad impianti ed opere – responsabilità civile verso terzi)                                 |      | Partita 1 € importo aggiudicazione;<br>Partita 2 € 300.000,00<br>Partita 3 € 150.000,00<br>Responsabilità civili € 1.000.000,00 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>TABELLA «E»</b> | <b>INCIDENZA COSTO MANODOPERA –<br/>COSTO PERSONALE LAVORI A MISURA<br/>(AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO)</b> |
|--------------------|--|

| LAVORAZIONI PREVISTE               | IMPORTO LAVORAZIONI NELL'APPALTO | INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA (al netto spese generali 13% ed utile impresa 10%) | IMPORTO MANODOPERA (al netto spese generali 13% ed utile impresa 10%) | IMPORTO LAVORAZIONI (al netto importo manodopera " d ") |
|------------------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|                                    | a                                | c   | d = a x c   | f=a - d   |
| opere edili in genere              | € 560.336,34                     | 37,00%  | € 207.324,45  | € 353.011,89  |
| strade e fognature                 | € 118.663,66                     | 37,00%  | € 43.905,55   | € 74.758,11   |
|                                    |                                  |   |   |   |
|                                    |                                  |   |   |   |
| <b>SOMMANO IMPORTI</b>             | <b>€ 679.000,00</b>              |   | <b>€ 251.230,00</b>   | <b>€ 427.770,00</b>                                     |
| <b>INCIDENZA MEDIA MANODOPERA:</b> |                                  |   | <b>37,00%</b>   |   |

TABELLA F – ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI" AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO IN DATA 9/1/2012 DALLE PREFETTURE DELLA REGIONE VENETO, UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO, ANCI VENETO, REGIONE DEL VENETO

- TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA;
- TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;
- FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
- FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
- FORNITURA E/O TRASPORTO DI CALCESTRUZZO;
- FORNITURA E/O TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO;
- NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
- FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
- FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO (QUALORA IL CONTRATTO NON DEBBA ESSERE ASSIMILATO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'art. 118, COMMA 11, DEL D.LGS 136/2006);
- SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO;
- GUARDANIA DI CANTIERE;



## CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261  
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Servizio Appalti - Via Municipio n. 16 - 31100 Treviso

### GARA TELEMATICA SU SINTEL

Prot. n.

Alle Ditte Invitate

Loro Sedi

Treviso, \_\_. \_\_. 2020

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI, PAVIMENTAZIONI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S. LAZZARO.**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 8225599B05.**

**Codice Unico di Progetto (CUP): E49G19000100004.**

**Codice CPV: 45236300-3**

### MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà prevalentemente attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA) della Regione Lombardia, denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”). L’accesso è consentito attraverso il sito di ARIA S.p.A ([www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it)) nella sezione “ACCEDI” => Sintel, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L’operatore economico dovrà necessariamente **registrarsi al portale** ed **effettuare il processo di qualificazione** per poter accedere alla gara, visualizzare la lettera di invito e per poter presentare i documenti richiesti. La registrazione e qualificazione dovrà essere eseguita

Responsabile del procedimento di gara: dott. Flavio Elia

Responsabile dell’istruttoria: dott. Pizzinato Moreno

Per informazioni e comunicazioni:

telefono 0422/658257-8380, fax n. 0422/658421

e-mail: [moreno.pizzinato@comune.treviso.it](mailto:moreno.pizzinato@comune.treviso.it)

Orario di apertura al pubblico:

Lun. Merc. e Ven. dalle 9:00 alle 12:00 – Lun. e Merc. dalle 15:00 alle 17:00

dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu "ACCEDI" ==> Registrazione e seguendo il percorso indicato nelle guide di SINTEL.

Le modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel sono contenute nel documento "*Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*", reperibile nel sito di ARIA S.p.A., ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sempre nel portale [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo all'operatore economico che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta (Vedi punto 6.1 del Manuale SINTEL "Modalità tecniche di utilizzo"). Il contact-center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde **800.116.738**.

## CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.2020 codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto.

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. E' prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per l'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verranno applicate le indicazioni interpretative date dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dall'ANAC. Nel calcolo della soglia d'anomalia si utilizzerà un numero di cifre decimali pari a tre, procedendo mediante troncamento alla terza cifra decimale. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel caso di due o più offerte con uguale ribasso percentuale si procederà al sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

Il contratto sarà stipulato a misura.



Importo complessivo dei lavori: **Euro 694.000,00** (IVA esclusa), di cui **Euro 679.000,00**, soggetti a ribasso d'asta ed Euro 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Le imprese invitate devono essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria OG1 "Edifici civili ed industriali", per la classifica III^.

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 80/2014:

| Categoria                     |     | Classifica | Lavorazioni                   | Importo      |
|-------------------------------|-----|------------|-------------------------------|--------------|
| Prevalente                    | OG1 | II^        | Edifici civili ed industriali | € 572.714,90 |
| Scorporabile e subappaltabile | OG3 |            | Strade autostrade ponti ecc.  | € 121.285,10 |

*Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OG3 non possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore se privo della adeguata qualificazione; sono comunque scorporabili e/o subappaltabili, con subappalto obbligatorio, in assenza di qualificazione specifica, ad impresa in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e fermo restando il limite di subappalto del 40% dell'importo complessivo del contratto.*

I costi della manodopera individuati nel progetto esecutivo ammontano ad Euro 251.230,00.

I lavori consistono essenzialmente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture, nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per il rifacimento dei lucernari, delle pavimentazioni dei loculi e negli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel C.S.A. presso il cimitero comunale di S. Lazzaro.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

I lavori sono finanziati con fondi propri della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva l'anticipazione sopra descritta.

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 48. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte *presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016)*.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale *(causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016)*.

Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d'impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla

determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell'ANAC, nonché a quanto previsto dalla presente lettera d'invito con riferimento ai R.T.I.

## **MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sintel all'indirizzo internet <http://www.ariaspa> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore **14:00 del** \_\_.\_\_.2020, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

La procedura negoziata verrà espletata, in seduta pubblica, presso la sede municipale di Cà Sugana, alle **ore 9:30 del giorno** \_\_.\_\_.2020 e sarà presieduta dal dott. Flavio Elia, dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti.

Sono ammessi ad assistere all'espletamento della procedura di gara esclusivamente i legali rappresentanti degli operatori economici invitati o persone da questi ultimi delegati.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "**Invia offerta**", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. **La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un'unica soluzione, secondo le modalità specificate al successivo punto "Documentazione amministrativa"**.

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l'operatore economico deve predisporre e inviare una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere al caricamento dell'offerta, per i lotti per cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

**N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresa l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Sintel.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

**Si farà luogo all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire l'offerta di cui sopra sul sistema ed entro il termine sopra indicato.**

## DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

- 1. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, contenente tutte le dichiarazioni di cui all'"allegato 1";** la dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori speciali, la cui procura deve essere allegata all'istanza di partecipazione. **In caso di raggruppamento di imprese, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa che intende raggrupparsi.**  
**La predetta dichiarazione (allegato 1) dovrà essere presentata, altresì, dal legale rappresentante di tutte le imprese indicate dal consorzio quali esecutrici dei lavori.**

**Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di concorrenti anche se non ancora costituiti.** In questo caso dovrà essere presentata specifica dichiarazione (allegato RTI) sottoscritta digitalmente da tutte le imprese che intendono riunirsi, contenente:

- la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all'interno del raggruppamento (impresa capogruppo o impresa mandante);
- la descrizione delle categorie dei lavori e l'indicazione delle relative percentuali dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi dell'art. 48, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

- 2. Garanzia provvisoria**, prevista dall'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 di **Euro 13.880,00**, pari al 2% dell'importo dei lavori, costituita, a scelta del concorrente, mediante una delle seguenti modalità:

- versamento in contanti, con bonifico, in assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso (Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.), a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nell'ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione provvisoria, dovrà essere altresì presentata una dichiarazione, a pena di esclusione, di un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, ovvero di una compagnia di assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante. **A norma del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;**

- fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.  
La fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata da intermediari deve essere conforme agli schemi tipo 1.1 o 1.1.1. contenuti nell'«Allegato A - Schemi Tipo - del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31 e deve indicare come soggetto garantito il Comune di Treviso.  
Gli offerenti possono presentano le sole schede tecniche, contenute nell'«Allegato B – Schede Tecniche - del citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, oppure della ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con riferimento alla tipologia delle lavorazioni di cui trattasi. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con la precedente, anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO TS 14067.

**In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei relativi requisiti, ovvero documentazione comprovante il possesso degli stessi, in originale o in copia conforme.

**Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016:**

- la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento;
- la riduzione del valore della cauzione provvisoria sarà possibile solo se tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio sono certificate o in possesso della dichiarazione.

3. Documento **“PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4. **Contributo di Euro 70,00 (Euro settanta/00), a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**, ai sensi della delibera dell’A.N.A.C. n. 1174 del 19.12.2018, attuativa dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2019, attualmente in vigore.

Il pagamento del contributo avviene con le modalità indicate nel sito dell’ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>).

La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento deve essere presentata in formato elettronico (anche a mezzo scansione).

## 5. AVVALIMENTO

In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi nei casi consentiti anche dei requisiti di un altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di tale facoltà, dovrà produrre la documentazione indicata al medesimo articolo e precisamente:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario;
- b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’ausiliato a dare i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016);
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all’inesistenza delle situazioni indicate ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice degli Appalti nei riguardi dei soggetti indicati al successivo comma 3;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, valgono le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare:

- è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;

- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

## **6. SUBAPPALTO**

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di ricorso al subappalto, il medesimo dovrà allegare una dichiarazione con l'indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice il concorrente può affidare in subappalto i lavori o le parti di opere compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

La stazione appaltante, corrisponderà ai subappaltatori e al cottimista i pagamenti relativi ai lavori da essi svolti solo nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del Codice. In tal caso gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo.

## **7. OFFERTA ECONOMICA**

Poiché la piattaforma Sintel non prevede la gestione corretta delle offerte con l'esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, **allo step 3 del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve**

### **1. inserire nei campi presenti in SINTEL:**

- a) alla voce "Offerta economica" **il valore pari a 0,1 (zero/10);**
- b) alla voce "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" **il valore pari a 0 (zero);**
- c) alla voce "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" **il valore pari a 0 (zero);**

**Il campo "di cui costi del personale" risulta inattivo.**

### **2. inserire nella busta telematica economica** la propria offerta, redatta **utilizzando l'apposito modulo allegato 2** e che indicherà:

- **il ribasso percentuale offerto**, in cifre e in lettere, rispetto all'importo soggetto a ribasso d'asta di **Euro 679.000,000**
- **i costi della manodopera dell'operatore economico;**
- **gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. *La mancata indicazione dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendale è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.*

Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad operare il troncamento al terzo decimale. L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal medesimo soggetto che ha sottoscritto l'istanza di ammissione di cui al punto 1) e la carenza di sottoscrizione è causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.



In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora costituiti, **l'offerta** congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di offerte uguali si applicherà l'art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

**IMPORTANTE: La gestione della fase di valutazione delle offerte verrà gestita off-line ovvero extra-piattaforma in quanto la piattaforma SINTEL, per i motivi anzidetti, non consente la gestione corretta delle offerte al netto degli oneri della sicurezza.**

**Tuttavia, al fine di concludere correttamente l'invio dell'offerta, è necessario che l'operatore economico alleghi il documento di offerta generato dalla piattaforma a seguito della valorizzazione dei campi presenti in SINTEL come indicato al precedente punto 1.**

Pertanto, allo step 4 **FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO** del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare il "Documento d'offerta" tramite l'apposito pulsante "Genera Documento" in formato .pdf riportante le informazioni immesse a Sistema;
- firmare digitalmente il predetto documento d'offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa);
- caricare il documento.

Le eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*".

**Si precisa che l'offerta è rappresentata dall'ALLEGATO 2 e non dal documento telematico generato dalla piattaforma Sintel.**

**Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.**

Solo a seguito del caricamento di tale documento d'offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step "**RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

**ATTENZIONE:**

**VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

- ⤴ Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso.
- ⤴ Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente

individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 5 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*".

## **SOCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richieste con la presente lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l'offerta siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la procura in originale o copia conforme.

## **COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 2-bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett. a) e b) del Codice tra il Comune e gli operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.

Il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura

Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo, rivolgersi al dr. Pizzinato Moreno (tel. 0422-658257, e-mail: [moreno.pizzinato@comune.treviso.it](mailto:moreno.pizzinato@comune.treviso.it)) o alla dr.ssa Bellato Sara (tel. 0422-658444, e-mail: [sara.bellato@comune.treviso.it](mailto:sara.bellato@comune.treviso.it)), dell'Ufficio Appalti del Comune di Treviso.

## **VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE OPERAZIONI DI GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione rese dagli altri concorrenti in

sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nella presente lettera di invito.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32, 33 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso:

- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto e costituire la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto per ogni fatto riconducibile all'affidatario, o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 determinerà la revoca dell'affidamento. Il Comune incamererà la garanzia provvisoria, a titolo di penale per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare l'appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso l'aggiudicatario rientri fra le società contemplate all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, dovrà ottemperare agli obblighi e divieti di cui al decreto stesso. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà dare le comunicazioni di cui all'art. 1 del citato decreto, e in corso d'opera, se interverranno variazioni, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto.

L'importo della polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 come prevista e integrata dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo di contratto a cui andranno aggiunti Euro 300.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed Euro 150.000,00 per danni da demolizione e sgombero.

La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari a Euro 1.000.000,00. E' previsto inoltre un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e previa l'acquisizione della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente; le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di non aggiudicare l'appalto nel caso venga meno l'interesse pubblico all'esecuzione del lavoro oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'ente o per altro

motivo. In questo caso i concorrenti verranno tempestivamente informati ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Nel caso di discordanza tra la lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto deve considerarsi valido quanto riportato nella presente lettera.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Risorse Umane, Affari Generali Contratti e Appalti per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito "Titolare"), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l'avv. Cathy La Torre, email [dpo@comune.treviso.it](mailto:dpo@comune.treviso.it). Il responsabile unico del procedimento è l'arch. Antonio Amoroso.

Il responsabile del procedimento di gara è il dott. Flavio Elia - Vice Segretario Generale e Dirigente del Settore Risorse Umane, Affari Generali, Contratti e Appalti del Comune di Treviso.

Distinti saluti

il Vice Segretario Generale  
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti  
*dr. Flavio Elia*

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente*

Spett.le  
CITTA' DI TREVISO  
Via Municipio, 16  
31100 TREVISO

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI, PAVIMENTAZIONI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S. LAZZARO.**

**Codice Identificativo Gara (CIG): 8225599B05.**

**Codice Unico di Progetto (CUP): E49G19000100004.**

**Codice CPV: 45236300-3**

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI  
AL PUNTO 1) DELLA LETTERA D'INVITO**

IL SOTTOSCRITTO .....

NATO IL ..... A .....

IN QUALITA' DI .....

DELLA DITTA .....

CON SEDE LEGALE IN .....

E SEDE OPERATIVA IN .....

N° TELEFONO E N° TELEFAX .....

P.E.C. ....

P. IVA / C.F. ....

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ....

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

**FA ISTANZA**

di ammissione alla gara d'appalto di cui all'oggetto in qualità di

Concorrente  
Singola

Capogruppo di Riunione  
temporanea d'Impresa

Mandante di Riunione  
temporanea d'Impresa

## DICHIARA

### a) di rientrare in una delle seguenti casistiche:

- MICROIMPRESA** (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
- PICCOLA IMPRESA** (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
- MEDIA IMPRESA** (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);
- NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA**  
***(barrare l'opzione che interessa)***

### b) che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016; ***(barrare la casella)***

*N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.*

### c) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti soggetti:

- **del titolare e del direttore tecnico** se si tratta di impresa individuale:

.....  
.....  
.....

- **di tutti i soci e del direttore tecnico** se si tratta di società in nome collettivo:

.....  
.....

- **dei soci accomandatari e del direttore tecnico** se si tratta di società in accomandita semplice:

.....  
.....

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati, membri del collegio sindacale, membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza), dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (istitori e procuratori generali, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa, revisore contabile non società e

**Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001**), del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:

.....  
.....

- d)  **che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei confronti dei soggetti sopra elencati, le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. c),c-quater) e l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;**

**(barrare la casella)**

*N.B. Devono essere dichiarate tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione*

*N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.*

- e) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui alla precedente lettera c) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito:

.....  
.....  
.....

*N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, devono essere indicati anche i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito*

**nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera c) cessati dalla carica:**

- che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;**

**(barrare la casella)**

*N.B. Devono essere dichiarate tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione*



*N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non opera qualora l'operatore economico dimostri, presentando idonea documentazione a comprova, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.*

*N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione, l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l'operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.*

- f)** di avere esaminato gli elaborati progettuali e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- g)** di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che le opere in negoziazione rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto di essere a conoscenza di tutti gli oneri conseguenti, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, parte integrante del progetto, e di impegnarsi a redigere quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h)** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- i)** di accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto;
- j)** di accettare tutte le condizioni previste nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto;
- k)** di impegnarsi ad applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, consapevole peraltro di essere responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l)** che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti:

INAIL: codice ditta n. ...., sede competente .....

INPS: matricola azienda n. ...., sede competente .....

CASSA EDILE: codice impresa ....., denominazione cassa competente .....

ALTRO non edile \_\_\_\_\_ matricola n. ...., sede competente .....

m)  che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;

oppure

che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);

**(barrare l'opzione che interessa)**

n) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL le comunicazioni inerenti la procedura di cui all'oggetto, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;

o) Solo per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative al n. \_\_\_\_\_.

p) Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lettera b ) e c), del D.Lgs. n. 50/2016: di concorrere per i seguenti consorziati:

.....  
.....

e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;

**(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorzio che eseguirà i lavori)**

q)  che l'impresa è in possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria adeguata ai lavori da appaltare;

in alternativa,

di presentare copia conforme della suddetta attestazione di qualificazione in corso di validità.

oppure

**(barrare la casella che interessa)**

r) di essere a conoscenza che il pagamento avverrà come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

s) che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.

(luogo e data)

(firma)

.....  
.....  
**La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente.**

Al Comune di Treviso  
Via Municipio, 16  
31100 Treviso

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO LUCERNARI, PAVIMENTAZIONI LOCULI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI S. LAZZARO.**  
**Codice Identificativo Gara (CIG): 8225599B05.**  
**Codice Unico di Progetto (CUP): E49G19000100004.**  
**Codice CPV: 45236300-3**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>MODULO OFFERTA ECONOMICA</b> |
|---------------------------------|

Il sottoscritto .....

nato a ..... il ...../...../.....

in qualità di .....

della ditta .....con sede legale in .....

Codice Fiscale ..... Partita IVA .....

che partecipa alla gara come <sup>1</sup>:

impresa singola,

**OVVERO**

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;

**OVVERO**

organo comune di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 09.04.2009, n. 33;

*(in caso di R.T.I. - Consorzio da costituire – Contratto di Rete senza Organo Comune)*

Il sottoscritto .....

nato a ..... il ...../...../.....

<sup>1</sup> Apporre un segno indicativo (“X” o “V” o altro segno chiaramente identificabile) sull’opzione di interesse.

in qualità di .....

della ditta .....con sede legale in .....

Codice Fiscale ..... Partita IVA .....

che partecipa alla gara come

- mandante di una associazione temporanea di imprese, di un consorzio, di un contratto di rete d'impresе;

### OFFRE/NO

il ribasso percentuale unico del \_\_\_\_\_% ( \_\_\_\_\_ )  
in cifre in lettere  
*(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)*

da applicarsi sull'importo a base di gara di **€ 679.000,00** I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi.

### DICHIARANO

- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l'impegno nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari a Euro:  
\_\_\_\_\_ (in cifre e in lettere);

- dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice dei Contratti di avere quantificato i propri costi della manodopera per l'esecuzione dei predetti lavori in Euro  
\_\_\_\_\_ (in cifre e in lettere).

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(firma digitale)

*N.B: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:*

Per l'Impresa mandante \_\_\_\_\_ Firma digitale \_\_\_\_\_

Per l'Impresa mandante \_\_\_\_\_ Firma digitale \_\_\_\_\_

Per l'Impresa mandante \_\_\_\_\_ Firma digitale \_\_\_\_\_